CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DELLA TOSCANA PER LE LAVORATRICI ED I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO, SANITARIO, ASSISTENZIALE, EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Le parti

ASSOCIAZIONE REGIONALE COOPERATIVE SERVIZI e TURISMO – LEGACOOP
rappresentata da

Giuseppe Zanieri e Angelo Migliarini

FEDERSOLIDARIETÀ – CONFCOOPERATIVE TOSCANA
rappresentata da

Anna Ferretti e Francesco Fragola

ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE – SOLIDARIETÀ TOSCANA
rappresentata da

Federico Pericoli

e

FUNZIONE PUBBLICA CGIL REGIONALE TOSCANA
rappresentata da

Francesco Nardi e Marco Bombini

FEDERAZIONE DEI LAVORATORI PUBBLICI E DEI SERVIZI – CISL REG.LE TOSCANA
rappresentata da

Andrea Morandi e Marco Bucci

FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI e del TURISMO – CISL REGIONALE TOSCANA
rappresentata da

Antonio Michelagnoli e Antonio Maglione

FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI – UIL REGIONALE TOSCANA
rappresentata da

Pietro Trallori

Tenuto conto di quanto previsto dall'allegato n. 2 (protocollo di intesa tra Regione Toscana, ANCI e OO.SS.) della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 26.04.2004, in merito al trattamento retributivo degli operatori delle RSA.

In data 30 maggio 2006 sottoscrivono il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale.

Articolo 1
Campo di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Integrativo si applica alle lavoratrici ed ai lavoratori, alle socie ed ai soci, delle Cooperative Sociali, così come individuate dall'art. 1 del CCNL 26/5/2004, che svolgono la loro attività professionale all'interno delle Residenze Sanitarie Assistite per anziani (RSA), in convenzione ed in affidamento di gestione, nella Regione Toscana, anche con sede legale in altra regione.

Articolo 2
Decorrenza

Il presente Contratto Collettivo Integrativo produce i suoi effetti a decorrere da:

- per le Cooperative Sociali che sono titolari e gestiscono integralmente RSA private convenzionate o reparti e/o servizi assistenziali all'interno delle stesse, dal 1° gennaio 2005 e comunque dopo la corresponsione della retta sanitaria come definita dall'allegato n. 3 della Delibera G.R.T. n. 402 del 26.04.2004;
- per le Cooperative Sociali che gestiscono integralmente o parzialmente RSA pubbliche in affidamento di gestione, dalla data di avvio del contratto di appalto definito sulla base delle modalità previste dalla Delibera G.R.T. n. 402 del 26.04.2004 e successive modifiche e integrazioni.

Le parti si attiveranno affinchè le tariffe e le basi d'asta siano congrue e coprano effettivamente il costo del lavoro, i costi di gestione del servizio, le spese generali e gli altri costi nei termini previsti dalla Deliberazione C.R.T. n. 199/2001 al punto 4.2.3.

A tal fine, le parti si impegnano a richiedere alla Regione Toscana e ad ANCI Toscana la costituzione di un gruppo di monitoraggio che supporti la sperimentazione della concreta attuazione della Delibera G.R.T. n. 402 del 26.04.2004, affinché diventi cogente la congruità delle condizioni economiche che regolano i contratti.

Articolo 3
Durata

Il presente Contratto Collettivo Integrativo produce tutti i suoi effetti e resta valido fino alla stipula del successivo.

In caso di rinnovo dei contratti di riferimento (CCNL UNEBA, CCNL ANASTE e CCNL Cooperative Sociali) le parti si impegnano ad operare in maniera congiunta affinché, come previsto dall'allegato n. 2 della Delibera G.R.T. n. 402 del 26.04.2004, si proceda contestualmente all'adeguamento della retta ai nuovi costi del lavoro e/o all'eventuale riparametrazione o riassorbimento dell'indennità in caso di incrementi retributivi e/o normativi previsti dai rinnovi dei CCNL richiamati.

Il presente Contratto Collettivo Integrativo sarà rivisto ed integrato a fronte di qualsiasi modifica della retta sanitaria tuttora vigente.

Articolo 4
Indennità economica

Le parti convengono di istituire un'indennità per attività in RSA (IPARSA).

L'indennità sarà corrisposta a tutte le lavoratrici e lavoratori, addetti all'assistenza socio-sanitaria di base in forza alla Cooperativa per il servizio prestato effettivamente all'interno della RSA.

La stessa indennità deve considerarsi legata alla mansione svolta all'interno della RSA, quindi non potrà costituire condizione di miglior favore e cesserà di essere erogata nel caso in cui l'operatore dovesse cambiare attività all'interno della Cooperativa.

Articolo 5
Entità economica dell'indennità

L'entità economica dell'indennità viene fissata in:

- € 0,95 orari per gli operatori di cui al precedente art. 4 con indennità di turno di cui all'art. 55 del CCNL Cooperative Sociali (2002 – 2005);
- € 1,05 orari per gli operatori di cui al precedente art. 4 senza indennità di turno di cui all'art. 55 del CCNL Cooperative Sociali (2002 – 2005).

Essa verrà corrisposta insieme alla retribuzione mensile, per il numero di ore di lavoro effettivamente prestate, comprese le ore di lavoro straordinario e supplementare. Concorrono al conteggio delle ore di lavoro anche le seguenti ore di assenza:

- congedo matrimoniale,
- lutto,
- elezione e/o referendum,
- assemblee e permessi sindacali,
- permessi di cui alla L. 104/1992.

Nel caso di RSA gestite privatamente, parzialmente convenzionate, la suddetta indennità verrà erogata totalmente nel caso in cui il convenzionamento riguardi almeno il 70% del totale dei posti disponibili; al di sotto della suddetta soglia, l'indennità verrà calcolata in misura direttamente proporzionale alla percentuale dei posti convenzionati e comunque saranno prese in considerazione - nella sede prevista dal successivo art. 6 - le difficoltà applicative in merito al presente comma.

Articolo 6
Clausola di salvaguardia

Qualora la contrattazione di livello aziendale avesse già regolamentato sugli istituti di contenuto economico previsti dal presente Contratto Collettivo Integrativo, le norme di quest'ultimo sono da considerarsi comprensive e non aggiuntive.

Sono, invece, da considerarsi comunque validi, e non sostituiti dal presente Contratto Collettivo Integrativo, tutti gli accordi e/o le clausole contrattuali di livello aziendale che definiscano condizioni di miglior favore per le lavoratrici ed i lavoratori.

Eventuali difficoltà applicative riguardanti il presente Contratto Collettivo Integrativo saranno oggetto di valutazione da parte dei rappresentanti delle Organizzazioni regionali firmatarie che, sulla scorta dei dati oggettivi prodotti dalla Cooperativa, potranno deliberare in merito.

Articolo 7
Clausole di verifica e monitoraggio

Qualora insorgano tra le parti a livello aziendale dubbi o problemi interpretativi sull'applicazione del presente Contratto Collettivo Integrativo, le parti potranno rivolgersi al Comitato Misto Paritetico Territoriale per risolvere la questione.

Qualora le parti non addivenissero ad un accordo in sede di C.M.P. territoriale potranno sottoporre la vertenza al C.M.P. regionale, il quale fornirà nel merito l'interpretazione autentica della norma o clausola in questione.

Le parti aziendali si atterranno, sulle questioni interpretative ed applicative del presente Contratto Collettivo Integrativo, alle decisioni dei C.M.P..